



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Il giudice,

nella causa iscritta al R.G.L. 5952/2012 promossa da:

FILLEA CGIL

elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori N. e F. RAFFONE

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

MOSTRE E FIERE SRL in liquidazione in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* G. CERRUTI, difesa dagli Avv. SERINO e BERTOCCHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SERINO

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: ricorso ex art. 28 l. 300/70

sentite le parti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.12,

premesso che

I. con ricorso ex art. 28 St. Lav. depositato il 21 giugno 2012 la FILLEA CGIL – PROVINCIA DI Torino ha chiesto al tribunale di dichiarare antisindacale la condotta della MOSTRE e FIERE s.r.l. consistita:

- a) nell'aver omesso di versare le quote sindacali trattenute e non versate all'organizzazione ricorrente;
- b) nell'aver fatto ricorso a prestazioni di lavoro e/o comunque di manodopera, a qualsivoglia titolo, per la sostituzione dei lavoratori in sciopero;
- c) nell'aver adottato un atteggiamento ostile nei confronti delle RSU di stabilimento, ostacolandone l'attività di conoscenza e di proselitismo.

II. si è costituita la società convenuta la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di attualità, ha denunciato l'illegittimità dello sciopero promosso dalla ricorrente e ha dedotto l'infondatezza, nel merito delle domande avversarie.

III. tentata più volte, vanamente la conciliazione, assunte sommarie informazioni, la causa è stata discussa all'udienza del 12.12.12



OSSERVA

1. Come concordemente chiesto dalle parti all'udienza di discussione, deve essere preliminarmente dichiarata la cessazione della materia di contendere con riferimento al mancato versamento delle quote sindacali (domanda *sub a*), in quanto nelle more del giudizio la società convenuta ha effettuato i pagamenti dovuti. Si deve solo in questa sede dare atto, trattandosi di circostanza rilevante ai fini della regolamentazione delle spese, che l'oggetto del ricorso sono i versamenti delle quote relative ai mesi da settembre 2011 in poi, trattenute dalla convenuta dal mese di dicembre 2011 e non versate all'organizzazione ricorrente, eventi, questi, di molto antecedenti lo sciopero del giugno 2012, il cui esercizio non può quindi aver cagionato la dedotta impossibilità del liquidatore di provvedere ai pagamenti in favore del sindacato.

2. Appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di attualità, formulata dalla convenuta in considerazione della dedotta inattività della società per sospensione di tutti i dipendenti in cassa integrazione a zero ore e allo sfratto per morosità dai locali dell'azienda. Per valutare il profilo dell'attualità, infatti, deve aversi riguardo agli interessi dei quali il sindacato è portatore esclusivo, e non assume quindi rilievo il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dei dipendenti, se perdurano le relazioni sindacali e se la condotta denunciata è idonea produrre effetti lesivi protratti nel tempo, come nel caso in esame: secondo costante giurisprudenza, *"in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale"* (così, da ultimo, Sez. L, Sentenza n. 23038 del 12/11/2010, rv. 614921).

3. Il ricorso non pare meritevole di accoglimento con riferimento alla condotta sopra indicata *sub c*) consistita *"nell'aver adottato un atteggiamento ostile nei confronti delle RSU di stabilimento, ostacolandone l'attività di conoscenza e di proselitismo"*, in quanto la domanda, non sorretta da puntuali allegazioni in fatto e confinata nelle sole conclusioni, si rivela assolutamente generica: difettano infatti la descrizione dei comportamenti denunciati, i necessari riferimenti temporali e spaziali e l'individuazione dei soggetti attivi.

4. In relazione alla condotta sopra indicata *sub b*), la ricorrente sostiene che:

- nei mesi di giugno e luglio 2012 la convenuta era impegnata nell'allestimento a Wimbledon, in occasione del torneo internazionale di tennis, di uno stand della Lavazza e nella preparazione,



presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, della mostra delle opere d'arte del Centro Pompidou di Parigi, prevista per il mese di luglio 2012,

- nel tardo pomeriggio del 12 giugno il dottor Guido SMO', procuratore speciale della convenuta, prendeva contatti con un funzionario dell'unione industriale di Torino, dottor CASTALDO, al quale comunicava la decisione aziendale di procedere alla chiusura dell'azienda e dalla cessazione dell'attività;

- il dottor CASTALDO provvedeva quindi a contattare telefonicamente il signor Marco BOSIO, membro della segreteria della FILLEA-CGIL, e di lì seguivano una serie di comunicazioni ed un'assemblea straordinaria, in esito alla quale venivano proclamati due giorni di sciopero per il 14 e il 15 giugno *"in attesa - si legge nel comunicato sindacale - dell'evolversi della situazione"*;

- la protesta sindacale trova l'adesione da parte di tutti i lavoratori, anche dipendenti che si trovavano in trasferta a Wimbledon;

- nella stessa durata del 13 giugno, successivamente alla proclamazione dello sciopero, giungeva in azienda una persona mai vista prima, che si presentava con il nome di prof. Giuseppe CERRUTI e si qualificava come liquidatore della convenuta, precisando alla RSU di aver ricevuto dalla proprietà il compito di *"racimolare più soldi possibile per poter pagare gli arretrati, soprattutto quelli dei dipendenti"*;

- l'asserito liquidatore invitava i lavoratori a *"farsi furbi"*, aggiungendo che sarebbe stato molto meglio riprendere il lavoro anziché astenersi, sollecitandoli a completare i lavori necessari per l'esecuzione delle commesse;

- lo stato di agitazione veniva accompagnato dalla decisione di sorvegliare l'ingresso dell'azienda in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda e veniva sostenuto anche dai fornitori della convenuta, che lamentavano *"corposi crediti rimasti in pagati"*;

- per quanto concerne i lavori di Wimbledon, la società convenuta incaricava il signor Giorgio CAPELLO, titolare della CAPELLO GIORGIO ALLESTIMENTI, fornitrice della convenuta, di inviare proprio personale in Inghilterra in sostituzione dei lavoratori scioperanti;

- per quanto concerne l'appalto di Montecarlo, nella notte tra giovedì 14 venerdì 15 giugno la società convenuta dava disposizioni affinché una ditta esterna si introducesse nello stabilimento di Nichelino e prelevasse il materiale già parzialmente preparato, sotto la direzione del signor Mika TORNSTROM, responsabile dell'ufficio tecnico della convenuta.

Secondo la FILLEA-CGIL, tali fatti dimostrerebbero come la società MOSTRE E FIERE abbia utilizzato manodopera esterna, aggirando così il divieto di sostituire i dipendenti in sciopero con i lavoratori somministrati e danneggiando sia i lavoratori che l'organizzazione sindacale ricorrente *"sotto il profilo dell'immagine e della rappresentatività"*.

Preliminarmente, per quanto concerne l'illegittimità dello sciopero denunciata dalla resistente, si deve osservare che all'esito della sommaria istruttoria esperita nella presente fase del giudizio non ha avuto riscontro alcuno la prospettazione della società, in quanto nessuno degli informatori sentiti ha riferito che l'attività di presidio posta in essere dagli scioperanti di fronte ai



locali dell'azienda abbia materialmente impedito il trasporto degli allestimenti e la loro consegna ai clienti ed abbia quindi impedito di "*portare a compimento quelle attività regolamentate dei contratti con le varie committenti*", inoltre, nulla è stato riferito dagli informatori o altrimenti provato in giudizio in ordine ai lamentati danni ai beni aziendali.

Ciò posto, per esaminare la domanda della o.s. ricorrente si devono prendere le mosse dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore, pur essendo costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) e sussistente anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori, trova in quest'ultimo il suo limite, nel senso che il datore di lavoro conserva il diritto di continuare a svolgere legittimamente la propria attività aziendale nella misura in cui, in concomitanza con l'astensione in atto dei dipendenti, non superi i limiti normativamente previsti (così Sez. L, sentenza n. 10624 del 09/05/2006, rv. 590054). Il diritto di sciopero – secondo la Suprema Corte – non esclude che il datore di lavoro possa avvalersi di ogni mezzo legale che, senza impedire l'esercizio del diritto collettivo, ne eviti o ne attenui gli effetti negativi (cfr. *ex plurimis*, Cass. 29.11.1991 n. 12822).

In ossequio a tali principi deve ritenersi legittimo il ricorso dell'imprenditore all'impiego di personale non scioperante o alla stipula di contratti di appalto, al fine di dare esecuzione ai contratti in corso, mentre è certamente illegittimo il ricorso al contratto a termine e al lavoro somministrato a fronte degli espressi divieti di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 368/2001 e dell'articolo 20 comma 5 del decreto legislativo 276/2003.

Nella presente fase sommaria, con riferimento ai lavori di Wimbledon la società convenuta ha prodotto due fatture emesse dalla INGENIO GROUP s.r.l. il 19.6.2012 e il 5.7.2012 per l'allestimento dello stand della Lavazza e le connesse attività di trasporto e montaggio (cfr. docc. 13 e 14), pertanto non v'è motivo di credere che essa abbia agito in violazione delle previsioni di legge.

Non può infatti ritenersi, con la Difesa della o.s. ricorrente, che tali fatture dimostrino la sussistenza di una interposizione illecita – attuata tramite lo schema dello pseudo-appalto - sol perché il costo della manodopera dell'appaltatore risulta esser preponderante rispetto agli altri servizi da esso forniti, non potendosi trascurare che la società appaltatrice ha comunque attestato di aver fornito anche alcuni materiali (cornici, gommapiuma, moquette, vernici lavabili, carrelli) e il furgone utilizzato per il trasporto degli allestimenti, circostanza, questa, che prova come l'apporto dell'appaltatore non sia stato del tutto marginale ed accessorio rispetto all'oggetto del contratto.

Neppure può ritenersi che sia univocamente indicativo dell'illiceità dell'appalto il fatto che il responsabile dell'ufficio tecnico della convenuta, Mika TORNSTROM, fosse presente alle operazioni di carico del materiale già pronto per essere spedito a Wimbledon e possa aver indicato ai trasportatori quale materiale prelevare (si tratta invero di una supposizione in quanto al di là della mera presenza del predetto alle operazioni di carico nulla è stato riferito dai sommari informatori circa l'apporto da costui fornito all'esecuzione dei lavori dati in appalto).



Infatti, in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, anche nel regime di cui al d.lgs. 276/2003, così come in quello di cui alla l. 1369/1960, *“per quanto la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della dimostrazione di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative”* (così Cass. Sez. L. sentenza 15615 del 15.7.2011 rv. 618683). Nel caso di specie, invece, la soggezione al potere conformativo della MOSTRE E FIERE, nel senso dianzi esplicitato, non emerge dalle dichiarazioni acquisite in giudizio e neppure, a ben vedere, dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.

Infine, nessuna esaustiva valenza dimostrativa può esser riconosciuta alla circostanza – riferita da Danilo CONCU, dipendente della convenuta – secondo la quale a Wimbledon l'allestimento sarebbe stato terminato dal fratello di un ex dipendente e da un non meglio indicato prestatore di manodopera già impiegato dalla convenuta, li giunti – come da essi all'epoca affermato su richiesta del CONCU – in quanto *“mandati da MOSTRE e FIERE”*, perché è possibile che questi ultimi volessero solo indicare il committente per conto del quale stavano terminando la preparazione dello stand anziché il loro datore di lavoro.

In conclusione, con riferimento ai lavori di Wimbledon le doglianze della ricorrente non appaiono fondate.

Diversamente deve dirsi in ordine ai lavori del Grimaldi Forum di Montecarlo.

Nella comparsa di costituzione e risposta, la convenuta ha respinto ogni addebito riferendo di esser stata solo *“invitata a partecipare alla gara di assegnazione della commessa”* e di essersi ritirata dalla gara dopo una prima selezione delle candidature, *“a causa della già precaria situazione economica, finanziaria e gestionale molto peggiorata nel corso del mese di maggio”* (così a pag. 11, capo 21), negando pure di aver mai iniziato i lavori, per poi poco dopo affermare, con poca coerenza, di aver rinunciato all'esecuzione della commessa, lasciando intendere di essersela aggiudicata (così a pag. 15, quarto periodo).

Tali allegazioni sono state stata tuttavia smentite dal rappresentante legale della convenuta, il liquidatore Giuseppe CERRUTI, il quale, confermando gli assunti avversari, ha invece riferito che la MOSTRE E FIERE non solo si era davvero aggiudicata la commessa del Grimaldi Forum nel maggio 2012 ma si è poi attivata per portare a termine i lavori dopo la proclamazione dello sciopero, affidando a terzi le ultime fasi dell'esecuzione. Così il liquidatore: *“Di Forum Grimaldi so che la società aveva vinto la gara, a metà maggio o giù di lì, ma non c'erano soldi per fare i lavori, io sono arrivato il 13, il 14 i lavoratori già scioperavano, ho dovuto farmi anticipare una fattura da FIAT per pagare i lavoratori. Il Forum era previsto per il 20 o il 21, più o meno, dovevamo mandare su materiali e lavoratori ma questi erano in sciopero e soldi non ce ne erano. Ho quindi lasciato perdere. Il giudice mi contesta che non è plausibile che io abbia lasciato perdere perché c'erano sicuramente delle penali, io però ho lasciato perdere. Qualcosa era già stato mandato, noi comunque non abbiamo mandato nessuno. Due dirigenti che non*



erano in sciopero si sono occupati di questa vicenda, non ricordo bene, abbiamo preso 8 mila euro dalla ditta cui abbiamo affidato il lavoro per il coordinamento fatto dai due nostri dirigenti, la ditta ha portato su il materiale e ha fatto l'allestimento. E' stato tutto fatturato...[omissis]. Preciso che io non ho affidato il lavoro a questa ditta che ha fatto il lavoro a Montecarlo, è stata incaricata dallo stesso Forum, io comunque non ho fatto nulla hanno fatto tutto i dirigenti BELLONE e SPERANZA che facevano il commerciale. Anzi la ditta si è fatta viva da sola perché i fatti erano noti ”: cfr. verbale udienza 25.10.12).

A seguito delle dichiarazioni del liquidatore (confuse e contraddittorie, com'è agevole osservare), pur invitata in tal senso la società convenuta nulla ha documentato con riferimento all'affidamento dei lavori di Montecarlo, e nulla è emerso in proposito nel corso dell'istruttoria sommaria. Allo stato non è quindi dato sapere chi se ne sia fatto carico e con che modalità: l'unico dato certo – stando a quanto riferito dal CERRUTI – è che tali lavori sono stati completati da terzi su incarico dei dirigenti della stessa MOSTRE E FIERE. Sulla base di tale unico elemento si può quindi osservare che se l'azienda avesse fatto ricorso ad un contratto di appalto lo avrebbe agevolmente documentato (come del resto ha fatto per i lavori di Wimbledon) e pertanto fondatamente presumersi che ciò non sia accaduto.

Deve inoltre essere valorizzata ex art. 116 cpc la condotta processuale della parte convenuta, la quale in comparsa ha esposto fatti contrari al vero, poi smentiti dal suo stesso rappresentante legale, senza poi provare - e prima ancora offrirsi di provare - la sussistenza del contratto di appalto per l'ultimazione dell'allestimento di Wimbledon da ultimo menzionato, con evidente difficoltà, dal suo liquidatore.

Alla luce di tali elementi, deve ritenersi verosimile che, come dedotto dalla parte ricorrente, la società non abbia fatto ricorso ad un contratto di appalto (come da ultimo dedotto), abbia sostituito il personale in sciopero in violazione delle previsioni di legge ed abbia quindi agito in spregio delle regole destinate a tutelare l'esercizio del diritto che trova tutela nell'art. 40 Cost..

Di conseguenza, deve esser dichiarata l'antisindacalità della condotta della società convenuta, potendosi ritenere che essa abbia illegittimamente limitato le conseguenze dell'azione dell'organizzazione ricorrente – che risulta aver promosso lo sciopero (cfr. doc. 2 ric) - minandone l'effettività, e così creandole un grave danno, non essendo necessario dimostrare uno specifico intento lesivo in capo all'agente: ad avviso della Suprema Corte, infatti, neppure un eventuale errore di valutazione del datore di lavoro che non si sia reso conto della portata causale della propria condotta fa venir meno l'esigenza di tutela della libertà sindacale mediante l'inibizione della condotta oggettivamente lesiva di tale libertà (cfr. Cass. SS. UU. 5295/1997).

5. All'accertamento della natura antisindacale della condotta dianzi esaminata consegue l'ordine di rimuoverne gli effetti: a tal fine, come richiesto dalla o.s. ricorrente, deve essere ordinato alla MOSTRE E FIERE s.r.l. in liquidazione di astenersi in futuro dal sostituire i lavoratori in sciopero ricorrendo a prestazioni di terzi in violazione della legge e deve inoltre



essere disposta la pubblicazione del presente provvedimento nelle bacheche aziendali a cura della convenuta per almeno 90 giorni consecutivi (e non anche sui giornali a maggiore diffusione nazionale, dato l'ambito territorialmente circoscritto della vicenda in esame).

In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese di lite - liquidate per l'intero in dispositivo sulla base della nota spese prodotta in udienza (avuto riguardo alla sola voce "*totale imponente*", il cui importo peraltro coincide con i valori medi previsti dal DM 140/12 per le cause di valore indeterminabile qual è la presente) - possono esser compensate nella misura di un terzo e poste a carico della parte convenuta per la residua quota in ragione della prevalente soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 l. 300/70,

in parziale accoglimento del ricorso,

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'omesso pagamento delle quote sindacali in favore della FILLEA CGIL PROVINCIA DI TORINO;

dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla MOSTRE E FIERE s.r.l. in liquidazione, consistente nella sostituzione di lavoratori in sciopero in violazione delle previsioni di legge per portare a termine i lavori per il Grimaldi Forum di Montecarlo;

ordina alla società convenuta di astenersi in futuro dal sostituire i lavoratori in sciopero ricorrendo a prestazioni di terzi in violazione della legge;

ordina alla società convenuta di pubblicare il presente provvedimento nelle bacheche aziendali per almeno 90 giorni consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;

respinge, nel resto, il ricorso;

compensa nella misura di un terzo le spese di lite - liquidate per l'intero in euro 4500 oltre IVA, CPA e contributo unificato - e condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della residua quota.

Si comunichi.

Torino, 3.1.13

Il giudice
Roberta PASTORE

